



Bologna, 05 maggio 2023

Prot.n.38/2023

Alla Cortese Attenzione

Presidente Stefano Caliandro

Commissione Assembleare III "Territorio, Ambiente, Mobilità"

Consigliere Luca Sabattini

Consigliere Emiliano Occhi

LORO SEDI

OGGETTO: Osservazioni sulla Delibera n. 214 del 13/02/2023 – *Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio.*

Egregio Presidente,

Gent.mi Consiglieri,

successivamente all'Udienza Conoscitiva del 26 marzo a.c., nel corso della quale abbiamo già condiviso il pensiero della Scrivente Federazione, con la presente riportiamo alla Vs cortese attenzione le osservazioni di Coldiretti Emilia-Romagna in merito ai contenuti della Delibera n. 214/2023 in oggetto.

Nell'interesse del comparto che tuteliamo e del quale siamo portatori d'interesse, è nostra opinione che tutte le aree agricole della nostra Regione vocate alla produzione di prodotti distintivi (coltivazioni certificate) andrebbero destinate esclusivamente alla coltivazione e all'allevamento di pregio.

Ciò premesso, tenuto conto delle attuali disposizioni di legge (*cfr.* D.L. n. 199/2021), non possiamo esimerci dall'offrire le nostre considerazioni in merito alla Delibera in parola, con l'intento di mettere a Vostra disposizione quanti più "strumenti" utili a raggiungere il punto di equilibrio tra i vari interessi



coinvolti, al fine di regolamentare gli elaborandi criteri localizzativi per la diffusione degli impianti fotovoltaici.

Come già detto in sede di Udienza Conoscitiva, a nostro avviso, tutte le superfici agricole comprese negli areali territoriali delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. (UE) n. 1308/2013, dovrebbero essere interessate dai medesimi vincoli già previsti per le coltivazioni certificate nelle aree agricole considerate idonee *ope legis* di cui all'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021. Con conseguente modificazione-integrazione del Punto 2.2. della Delibera n. 214/2023.

Altresì, anche al di fuori dalle cc.dd. *buffer zone*, è secondo noi imprescindibile che le medesime superfici agricole (quelle che rientrano negli areali territoriali delle DO e IG) siano assoggettate alle disposizioni previste dal Punto 3 della Delibera in esame, che suggeriamo di modificare-integrare.

Da ultimo, al fine di tutelare la destinazione agricola delle superfici (ed eventuali impegni assunti sulle medesime superfici), sia con riferimento alle aree agricole considerate idonee *ope legis* di cui all'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021 sia per le restanti superfici al di fuori di tali aree, come già condiviso nelle opportune sedi, è nostra considerazione che tra il momento in cui una superficie non è più assoggetta a coltivazioni definite certificate e la fase di destinazione della superficie medesima all'installazione di impianti foto/agri-voltaici, debba intercorrere un arco temporale, "di rispetto", non inferiore a 3 anni. Modifica-integrazione che interesserebbe gli alinea di cui al Punto 3 della Delibera n. 214.

Invero, nella ricerca di un punto di equilibrio fra tutti i Soggetti, e loro interessi, coinvolti, è nostro precipuo dovere riportare all'attenzione di Chi legge che il fabbisogno energetico non può e non deve mortificare l'autosufficienza alimentare, nel rispetto del territorio e dell'economia di quel territorio e pertanto a difesa delle aree agricole vocate e pregiate per la produzione di prodotti distintivi tanto della nostra Regione quanto dell'intero Paese.

Ringraziando per l'attenzione.

Cordiali saluti,

IL DIRETTORE
Marco Allaria Olivieri